

SOCIETA'

di **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Il modello Cupe 2023**

Modello Cupe 2023 da rilasciare per certificare gli utili corrisposti nel 2022 ai percettori persone fisiche private, imprenditori, società di persone, società di capitali, enti non commerciali.

Entro il 16.03.2023 è necessario rilasciare il Modello Cupe (art. 4, cc. 6-ter e 6-quater D.P.R. 322/1998) al fine di certificare gli **utili corrisposti nel 2022** ai percettori persone fisiche private, persone fisiche imprenditori, società di persone, società di capitali, enti non commerciali.

Il modello, come di consueto e in controtendenza rispetto alla maggior parte degli adempimenti, non va inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate, ma soltanto rilasciato, ossia **consegnato al percettore**, quindi anche *brevimanu* oppure per posta.

Il modello deve essere rilasciato quando le somme distribuite **non sono assoggettate** a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva (26%) e vale per gli utili prodotti fino al 2017, poiché dagli utili prodotti dal 2018 la L. 205/2017 ha equiparato il trattamento fiscale di dividendi da partecipazioni qualificate e dividendi da partecipazioni non qualificate percepiti da persone fisiche private, prevedendo per entrambe le casistiche un assoggettamento a ritenuta a titolo d'imposta del 26% che, appunto, non implica la compilazione del modello Cupe.

Per le **delibere adottate entro il 31.12.2022** opera il regime transitorio, secondo cui per distribuire utili prodotti prima del 2018 si applicano le vecchie regole, qui riepilogate.

Percettore persona fisica privata - Se detiene una partecipazione qualificata, il dividendo concorre alla formazione del suo reddito complessivo nella misura seguente: 40% per gli utili prodotti dal 2004 al 2007; 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016; 58,14% per gli utili prodotti nel 2017. Se detiene una partecipazione **non qualificata**: il dividendo concorre al 100% alla formazione del reddito e viene tassato con una ritenuta a titolo d'imposta nella misura seguente: 12,5% per dividendi percepiti fino al 2011; 20% tra il 1.01.2012 e il 30.06.2017; 26% dal 1.07.2014 al 31.12.2017 (e resta del 26% anche per gli utili percepiti dal 2018: nuove regole). **Percettore persona fisica imprenditore (o società di persone)**: sia che abbia una partecipazione qualificata che non, il dividendo viene tassato quale componente positivo di reddito d'impresa nella misura seguente: 40% per gli utili prodotti dal 2004 al 2007; 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016; 58,14% per gli utili prodotti dal 2017. **Percettore società di capitali**: sia che la partecipazione sia qualificata o meno, l'utile concorre alla formazione del reddito d'impresa nel limite del 5%.

Il Modello non deve essere rilasciato se nel 2022 è stata deliberata la distribuzione ma poi non si è corrisposto il **pagamento entro il 31.12.2022** e se allo stesso soggetto si devono certificare utili formati in esercizi differenti (con un regime di tassazione differente) devono essere compilate distinte certificazioni.